

R.D. n. 178 del 20.5.1897

(che approva il regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggeri)

Sezione II

Igiene di bordo. Servizio sanitario.

Art. 20

I piroscafi nazionali od esteri destinati al trasporto dei passeggeri per viaggi di lunga navigazione, ove il numero degli imbarcati, fra equipaggio e passeggeri, superi i 150, devono avere un medico di bordo.

Se il numero dei passeggeri supera i mille, e in ogni caso che sia ordinato dal Ministero dell'interno, dovranno essere due i medici assunti pel servizio sanitario-igienico a bordo.

In quest'ultimo caso, uno dei medici avrà la direzione del servizio sanitario a bordo ed il secondo sarà posto sotto la dipendenza del primo.

Si dovranno in ogni caso imbarcare fra il personale di equipaggio uno o più infermieri ed una o più infermiere, giudicati abili dai medici di porto. La commissione di visita ne determinerà il numero conveniente e si accerterà pure che fra i componenti l'equipaggio si trovino altre persone capaci di coadiuvare o sostituire gli infermieri in caso d'insufficienza o d'impedimento durante il viaggio.

Art. 21

I medici di bordo saranno designati, salvo l'approvazione del prefetto, dall'armatore del piroscafo sul quale sono chiamati a prestare servizio, e saranno scelti fra coloro che il Ministero dell'interno avrà ammessi, in seguito alla produzione dei seguenti documenti, ad esercitare il detto ufficio:

1. Atto di nascita;
2. Certificato di cittadinanza italiana;
3. Certificato di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato da una università del Regno;
4. Certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune di residenza e di data recente;
5. Certificato penale di data non anteriore a tre mesi;
6. Certificato di sana e robusta costituzione.

Art. 22

Non sarà concessa la nomina sopradetta a chi non avrà conseguito da due anni la laurea in medicina e chirurgia e non dimostrerà, coi titoli presentati, di avere una sufficiente coltura nelle discipline igieniche e provata abilità nell'esercizio pratico della medicina, chirurgia ed ostetricia.

Non sarà più ammesso quel medico che avesse dimostrato di non aver attitudine alla vita di mare.

(Omissis...)

Art. 25

I medici di bordo e soprattutto quelli che viaggiano sui piroscafi, che trasportano emigranti, oltre a prestare gratuitamente l'assistenza medica e chirurgica a tutte le persone imbarcate sulla nave, devono ancora vigilare come ufficiali sanitari governativi, perché siano, sotto ogni riguardo, conservate le buone condizioni igieniche sui piroscafi stessi.

Essi dovranno soprattutto assicurarsi della scrupolosa esecuzione delle presenti prescrizioni:

- a) che i viveri distribuiti ai passeggeri sieno di buona qualità, ben conservati e preparati e corrispondenti per quantità a quella stabilita dalla tabella annessa al presente regolamento;
- b) che sia posta gratuitamente a disposizione acqua sicura da ogni inquinamento, distribuita in modo da eliminare ogni possibilità di trasmissione di malattie e in ragione di almeno cinque litri al giorno per ciascun passeggero;
- c) che ove sorga dubbio circa la buona qualità dell'acqua potabile caricata alla partenza, o sospetto della possibilità del suo inquinamento durante la traversata, sia tale acqua sterilizzata coll'ebollizione o, in casi speciali, sostituita con acqua fornita dal distillatore fino a tanto che in località adatta il capitano della nave possa procurarsene della buona, facendo prima gettare la prima

in mare e disinfettare accuratamente i serbatoi;

d) che il piroscafo sia tenuto in uno stato di permanente pulizia e specialmente le latrine siano ripetutamente in ogni parte nettate e disinfettate;

e) che gli alloggi dei passeggeri e dell'equipaggio siano tenuti in perfetta condizione di salubrità, ed in caso si manifesti in alcuno di questi malattia contagiosa trasmessibile, si sottopongano a disinfezione, giusta le istruzioni ministeriali;

f) che ogni giorno i locali d'alloggio, mentre i passeggeri stanno in coperta, siano diligentemente ripuliti, ne siano spazzati i pavimenti con segatura, alla quale si mescoleranno, occorrendo, dei disinfettanti, oppure lavati diligentemente e asciugati;

g) che sempre quando si manifestino casi di malattia infettiva o sospetti di esserlo, tutte le biancherie e gli oggetti di uso personale e domestico venuti in rapporto cogli ammalati, siano immediatamente disinfettati e lavati, dopo l'uso, se non distrutti.

Art. 26

Il medico di bordo terrà un giornale sanitario di viaggio, nel quale, giorno per giorno, annoterà tutti i fatti che riguardano l'igiene e la sanità di bordo. Questo giornale, al ritorno del viaggio, sarà consegnato alla capitaneria od ufficio di porto dove approda il piroscafo per la trasmissione alla rispettiva prefettura.

Il primo medico, alla fine di ogni viaggio, presenterà pure un rapporto sull'idoneità del piroscafo a trasportare passeggeri in rapporto all'igiene e sulle eventuali misure da adottarsi pel miglioramento del servizio.

(Omissis...)

Art. 28

I medici di bordo pei quali fosse rilevata negligenza o colpa nell'esercizio delle loro funzioni, saranno dal Ministero dell'interno radiati dall'elenco degli autorizzati a prestar servizio a bordo, senza pregiudizio di altre pene sancite dalle vigenti leggi.

Ove il medico di bordo abbandoni senza la debita autorizzazione il servizio durante il viaggio per cui è impegnato, oltre ad essere dichiarato disertore, a norma del codice per la marina mercantile, sarà radiato sull'elenco dei medici autorizzati a prestar servizio a bordo, salvo il risarcimento dei danni a cui potrà esser chiamato dagli interessati.

In caso di malattia infettiva sviluppatasi a bordo, la mancata denuncia di essa o la trascurata assistenza agli infermi, o la mancata attivazione delle misure profilattiche saranno punite a tenore degli articoli 45 e 46 della legge sanitaria 22 dicembre 1888, salvo le pene maggiori sancite della legge penale sulla sanità marittima. In caso di malattia infettiva, a carattere epidemico, sviluppatasi a bordo, è applicabile a favore della famiglia del medico il disposto della legge 22 luglio 1868.

(Omissis...)

Art. 34

Gli effetti lettereschi e di uso personale che non siano del tutto puliti si sottoporranno a disinfezione prima dell'imbarco.

Sono esclusi dall'obbligo della disinfezione gli effetti che il passeggero non porta con sé nei corridoi per uso personale durante la traversata, e sono invece depositati nell'apposito locale nella stiva rinchiusi in casse.

Gli emigranti dovranno essere avviati al porto di imbarco abbastanza in tempo perché si possa procedere alla disinfezione degli effetti al bagno di pulizia indicati nel seguente articolo

Art. 35

Allorché il numero degli emigranti imbarcati oltrepassa i 300, la disinfezione degli effetti di cui tratta il precedente articolo dovrà essere eseguita colla maggiore diligenza nel locale a ciò destinato nel porto di partenza.

In detto locale il medico di porto, coll'assistenza del medico di bordo e degli infermieri che saranno

messi a sua disposizione dall'armatore, curerà di ottenere pure, mediante bagni, la massima pulizia personale in quegli emigranti che ne difettassero.

Fino a che non funzioni l'apposito locale, l'armatore deve provvedere per il bagno e per la disinfezione con mezzi locali.

Le spese a cui daranno luogo i provvedimenti indicati in questo articoli e nel precedente saranno a carico dell'armatore.